

Allegato "C" all'atto n. 89984/30131 di rep. Notaio Tabalappi

**NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA
"FONDAZIONE ALESSANDRA BONO ETS"**

Art.1 Denominazione e sede

È costituita, per volontà del Cav. Valerio Bono e della signora Alceste Pasini, una Fondazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE ALESSANDRA BONO ETS".

La Fondazione utilizzerà sempre, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore".

La Fondazione ha sede in Corte Franca (BS). L'Organo direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

Art.2 Scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di democraticità interna, partecipazione e trasparenza, da intendersi in forma compatibile con la natura giuridica della Fondazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:

- 1) la promozione e il finanziamento della ricerca scientifica in campo sanitario e oncologico in particolare e l'acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del tumore ovarico in particolare, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori e del tumore ovarico in particolare;
- 2) la promozione ed il finanziamento di studi, della raccolta e dell'elaborazione di dati clinici e sperimentali inerenti a: patologie, prevenzione, terapie e cure palliative in campo oncologico;
- 3) la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento di corsi di aggiornamento e di convegni, in particolare in campo oncologico;
- 4) la promozione, l'organizzazione e il finanziamento di attività e programmi per sostenere l'attività di Istituti o Enti che agiscono nel campo degli studi e delle ricerche d'ordine oncologico e complementari;
- 5) l'istituzione, la promozione e la sovvenzione di borse di studio e premi per lavori scientifici in particolare in campo oncologico, da assegnare a persone meritevoli;
- 6) l'istituzione, la promozione e la sovvenzione di borse di studio, premi di laurea e altre forme di sostegno agli studi destinati a studenti, laureati o dottorandi meritevoli;
- 7) l'assistenza sanitaria, l'approvvigionamento idrico, la formazione scolastica, lo sviluppo agricolo, la promozione femminile di popolazioni residenti nei Paesi in via di sviluppo.

La Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere sotto riportate, con particolare riferimento e prevalenza alle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e alle attività sanitarie e socio-sanitarie connesse, in coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 CTS;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.3 Attività diverse e raccolta fondi

La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è l'Organo direttivo.

Inoltre la Fondazione può:

- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto;

- svolgere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità con il dispositivo legislativo.

Art.4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.

Il Fondo di dotazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi della

Fondazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori. Le donazioni da parte di enti o privati, così come i lasciti testamentari, possono incrementare il fondo di dotazione, a condizione che siano espressamente destinati a tale scopo dal donatore o testatore.

L'Ente può costituire, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), patrimoni destinati in via esclusiva alla realizzazione di uno specifico affare. Tali patrimoni saranno gestiti e contabilizzati separatamente, in conformità all'art. 10 CTS e ai principi contabili OIC/CTS applicabili.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore; a tal fine è fatto divieto all'Organo amministrativo di contrarre debiti, in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque, di ammontare superiore al 20% del fondo di dotazione patrimoniale apportato dai Fondatori e delle altre entrate, di qualsiasi genere, espressamente vincolate all'incremento del fondo stesso.

Art.5 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ulteriori entrate da attività diverse art. 3 e attività raccolta fondi.

I proventi e le entrate, una volta coperte le spese, saranno destinati in via esclusiva alla realizzazione delle attività statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art.6 Fondatori

Sono Fondatori i Signori Pasini Alceste e Bono Valerio che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

I Fondatori mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà.

I Fondatori si riuniscono in assemblea, su iniziativa di ciascun Fondatore, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in casi d'urgenza con telegramma, o fax o posta elettronica, da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Si ritengono comunque validamente costituite, anche senza convocazione, le adunanze in cui sono presenti la totalità dei Fondatori.

L'Assemblea delibera all'unanimità.

Art.7 Organo Direttivo

La Fondazione è retta da Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri, a vita ed elettivi.

a) Consiglieri a vita

Sono di diritto membri a vita del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia, i Fondatori, e successivamente i successori da loro designati.

Ogni Fondatore nomina il proprio successore designato, riservandosi la facoltà di sostituirlo fino al

momento dell'effettivo subentro.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo (morte, dimissioni o altra causa), di un Fondatore subentra, quale Consigliere a vita, il suo successore designato.

Ogni Consigliere a vita, al momento dell'accettazione della carica, indica il proprio successore designato, che assumerà a sua volta la carica di Consigliere a vita, riservandosi la facoltà di sostituirlo fino al momento dell'effettivo subentro.

La nomina dei successori designati dovrà avvenire tra coloro che, al momento della nomina, rivestono la carica di Consigliere elettivo o membro del Comitato scientifico; solo in caso di diniego espresso di tutti i possibili candidati la scelta potrà essere rivolta ad altri soggetti purché persone di piena capacità civile e di indiscussa probità rispondenti ai requisiti previsti per i consiglieri elettivi.

Ciascun Consigliere a vita, in caso di impedimento temporaneo, può nominare un sostituto temporaneo, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri elettivi.

Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica senza aver provveduto, per qualsiasi ragione, alla nomina del proprio successore, vi provvederà in sua vece, l'altro Consigliere a vita in carica, o, in mancanza, o in caso di inerzia, i Consiglieri elettivi con voto a maggioranza.

I Consiglieri a vita si riuniscono in assemblea, su iniziativa di ciascun Consigliere, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in casi d'urgenza con telegramma, o fax o posta elettronica, da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Si ritengono comunque validamente costituite, anche senza convocazione, le adunanze in cui sono presenti la totalità dei Consiglieri a vita.

L'Assemblea delibera all'unanimità.

b) Consiglieri elettivi

I Consiglieri elettivi durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Vengono nominati all'unanimità dai Consiglieri a vita, che ne stabiliscono il numero.

Qualora un Consigliere elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione, può essere cooptato al suo posto, dal Consiglio di Amministrazione, un Consigliere, destinato a rimanere in carica per il tempo residuo del mandato dei Consiglieri elettivi in carica.

Ad eccezione dei due Fondatori e della Signora Erica Pasini, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione perdono la carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

-al raggiungimento di 80 anni di età - limite previsto per ragioni di continuità gestionale e tutela dell'ente;

-decadenza;

-rinuncia per dimissioni comunicate a mezzo di raccomandata o posta elettronica.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere scelti tra le persone di piena capacità civile e di indiscussa probità rispondenti ai requisiti di:

Onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Competenze e professionalità. I membri del CDA avranno competenze e professionalità adeguate alla complessità e agli scopi della Fondazione al fine di gestire il patrimonio in modo responsabile e prudente.

Non possono in alcun modo ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere e Organo di Controllo della Fondazione coloro che perdano i requisiti sopra indicati.

Art.8 Poteri dell'Organo Direttivo

All'Organo Direttivo spetta:

a) di deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) di deliberare eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei Consiglieri elettivi in carica, e il voto unanime dei Consiglieri a vita, le quali acquisteranno efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 117/2017;

c) di redigere ed approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari condizioni lo esigano, il bilancio consuntivo, e, se del caso, il bilancio sociale;

d) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

e) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

f) di approvare eventuali regolamenti interni;

g) di deliberare, con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei Consiglieri elettivi in carica e il voto unanime dei Consiglieri a vita, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dalla legge, subordinando ogni effetto alla relativa iscrizione nel RUNTS, ove richiesta per legge;

h) di nominare, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli amministratori in carica, in linea con la competenza stabilita dall'art. 26 comma 5 CTS, direttori, direttori generali o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

i) di nominare, stabilendone il numero, i componenti dell'Organo di Controllo;

j) di nominare, stabilendone il numero, i componenti del Comitato Scientifico.

L'Organo direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato, si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si ritengono comunque validamente costituite, anche in assenza di convocazione formale, le adunanze del Comitato Esecutivo alle quali partecipano tutti i componenti.

Non sono in alcun caso delegabili le delibere concernenti:

– le modifiche dello statuto;

– l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale, se previsto;

– l'adozione dei regolamenti interni;

– l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del relativo patrimonio.

Art.9 Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in casi d'urgenza con telegramma, o fax o posta elettronica, da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza tramite dispositivi elettronici. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della stessa; qualora la riunione sia tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e, dunque, il Presidente e il segretario non partecipino alla riunione fisicamente presso lo stesso luogo, la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo

dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Si ritengono comunque validamente costituite, anche senza convocazione formale, le adunanze in cui sono presenti la totalità dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti, normalmente con voto palese. Sono prese con votazione segreta qualora ciò sia richiesto da un Consigliere. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso di Consiglio costituito da due soli membri, nel qual caso delibera all'unanimità.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Come disposto dall'art. 27 del CTS, i membri del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare su questioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Fondazione.

Art.10 Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza e di impedimento.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
- e) convoca e presiede il Comitato Scientifico, se nominato.

Art. 11 Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 CTS.

L'Organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano iscritti al registro dei revisori legali, può esercitare anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, che può essere anche distinto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

È fatta espressa previsione di incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e la carica di componente dell'Organo di controllo, non potendo la medesima persona ricoprire entrambe le funzioni, nemmeno in momenti diversi dello stesso mandato.

Art.12 Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione tra le persone che si sono distinte nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative da intraprendere e

sostenere, ai progetti da finanziare, e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni o revoca.

Il Comitato è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Le cariche dei membri del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico sono ammessi, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art.13 Libri Sociali

I verbali delle deliberazioni dei Fondatori, dei Consiglieri a vita, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo se nominato, dell'Organo di Controllo, del Comitato Scientifico, devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico.

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro delle adunanze e deliberazioni dei Fondatori;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Consiglieri a vita;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Scientifico, se costituito;
- f) libro dei volontari (per i volontari non occasionali, ai sensi dell'art. 17 CTS).

Art.14 Bilancio e Bilancio Sociale

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio da approvarsi secondo le modalità e i termini sopra stabiliti agli articoli 8 e 9.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone altresì il bilancio sociale con le indicazioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 per gli ETS.

A norma dell'articolo 48, comma 3, D.Lgs. 117/2017, i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.15 Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto - salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge o effettuata a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 8 del CTS - di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve comunque denominate o patrimonio a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art.16 Estinzione

Ove la Fondazione venga a cessare la propria esistenza giuridica, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ad altri Enti del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste dall'articolo 8, lettera g), del presente Statuto.

Con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

In mancanza di diversa attribuzione, il patrimonio residuo sarà destinato alla Fondazione Italia Sociale.

Art.17 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.TO BONO VALERIO

F.TO ENRICO TABALAPPI NOTAIO L.S.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, commi 1 e 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89) Certifico io sottoscritto dottor Enrico Tabalappi, Notaio in Rovato (Collegio Notarile di Brescia), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge. Rovato, lì 20/02/2026